



COMUNE DI SALIZOLE
(Provincia di Verona)

ORIGINALE

N. 6 Reg. delib.	Ufficio competente
----------------------------	--------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI ALLA SOCIETA' CAMVO S.P.A. APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20, D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179.
----------------	---

Oggi **undici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, **a porte chiuse**, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CAMPI ANGELO	Presente	MORELATO MARICA	Presente
CORRA' MIRKO	Presente	PASETTO PAOLA	Presente
DISSADERI DAVIDE	Presente	MANTOVANELLI LAURA	Assente
LUCCHINI ANGELO	Presente	MIRANDOLA TIZIANO	Presente
GUARNIERI LUCA	Presente	ANDREELLA DANIELE	Presente
BISSOLI MARCO	Presente	MORANDI MARIA ELENA	Presente
PASETTO GIACOMO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE DE PASCALI ALESSANDRO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CAMPI ANGELO** nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI ALLA SOCIETA' CAMVO S.P.A. APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20, D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179.
----------------	---

Il Sindaco/Presidente illustra l'argomento e riferisce che la proposta è di affidare a Camvo la riqualificazione energetica del servizio d'illuminazione votiva dei cimiteri, per cinque anni, con sostituzione dei corpi illuminanti e della rete. Considera l'operazione un investimento che comporterà un risparmio nella gestione, che andrà a finanziare l'acquisto e la posa dei pali d'illuminazione dei piazzali interni ai cimiteri.

Nessuno chiede d'intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la competenza a provvedere sull'oggetto;

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di affidare a Camvo S.P.A. (Società a capitale interamente pubblico) l'incarico di assistenza in materia energetica;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.02.2014, è stato approvato il nuovo statuto della Società CAMVO S.P.A.;

- che l'oggetto sociale di CAMVO S.P.A. è costituito dall'esercizio di varie attività, tra le quali, come risulta dall'art. 4 dello statuto societario:

- a) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;
 - b) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
 - c) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
 - d) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;
 - e) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;
 - f) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere;
- che CAMVO S.P.A. è una Società titolare di affidamenti c.d. "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune di Salizzole è socio per il 5,97% unitamente ai Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Sanguinetto;

- che è intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla gestione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, al fine di ridurre i consumi e migliorare l'efficienza energetica degli stessi;
- che l'affidamento in house rappresenta una modalità, prevista sia dalla disciplina comunitaria che nazionale, in particolare dall'art. 5 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, per effetto del quale una Pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al proprio controllo analogo, anche congiunto;
- che l'espressione "in house providing" identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione. L'autoproduzione consiste nell'acquistare un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è pertanto necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti;

Atteso che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 un'Amministrazione aggiudicatrice od un ente aggiudicatore può affidare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il codice dei contratti qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.”;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n. 3554/2017, nella quale il Consiglio di Stato afferma, innanzitutto la natura ordinaria e non eccezionale del c.d. "affidamento in house" e definisce lo strumento del "controllo analogo", con particolare riferimento a una società partecipata in cui il Comune era titolare di una quota particolarmente esigua, considerando sufficiente l'effettuazione di determinate attività. In particolare si afferma che "nel caso di affidamento in house, conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente”;

Rilevato, pertanto, che all'esito dell'analisi della normativa vigente applicabile (art. 5 del D.Lgs. n. 50/16 e dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016), così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore alla società in house sono i seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

- c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio in oggetto alla società CAMVO Spa, di seguito sintetizzati:

- riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), che questi sono garantiti dal nuovo statuto di CAMVO S.P.A., approvato dai consigli comunali degli enti soci, il quale rafforza ulteriormente i requisiti necessari per l'affidamento in house, prevedendo che la partecipazione pubblica totalitaria quale vincolo statutario – e non solo come situazione di fatto esistente – e introducendo un obbligo statutario – all'art. 15 comma 3, in particolare, di istituzione di appositi strumenti organizzativi e regolamentari al fine di assicurare, in relazione ai singoli casi concreti, l'esercizio adeguato del "controllo analogo";
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), CAMVO S.P.A. risulta già fornitrice di sole amministrazioni pubbliche e, quindi, per una percentuale superiore all'80% e, in ogni caso, è in corso di approvazione la modifica dello statuto, che cristallizza la situazione attuale introducendo all'art. 4, il comma 5: "Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società";
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) si veda principalmente l'articolo 1 dello statuto della società recante "Costituzione e denominazione", il quale afferma espressamente che "La società è a totale capitale pubblico locale" ed è stata esclusa, pertanto, la partecipazione di soci privati;

Considerato tuttavia che a norma dell'art. 4 del Codice l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Rilevata la necessità di una valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Dato atto dell'ammissibilità dell'affidamento in house in oggetto, atteso che:

- il contratto per l'affidamento del servizio di riqualificazione energetica e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri, in particolare, dovrà regolamentare un programma operativo tendente ad assicurare un efficiente sistema di gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare del Comune di Salizzole, nonché un miglioramento nella sicurezza e nella compatibilità ambientale del processo di trasformazione ed utilizzo delle risorse e dell'energia utilizzata nel patrimonio immobiliare stesso al fine di giungere alla riduzione dei consumi di risorse primarie quali l'energia, a parità di servizi resi, con l'ulteriore obiettivo conseguibile della riqualificazione funzionale del patrimonio immobiliare;
- lo scopo dell'affidamento è fornire servizi per il conseguimento della massima efficienza energetica, finalizzati alla realizzazione di interventi di razionalizzazione del sistema di uso dell'energia avente per obiettivo la riduzione dei consumi e l'uso più efficiente dell'energia;
- CAMVO S.P.A. provvederà all'individuazione della soluzione ottimale per l'erogazione del servizio, procedendo a proprio carico e sotto la propria responsabilità a tutte quelle attività di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione degli impianti e degli interventi, volte alla riduzione del costo di fornitura del servizio richiesto, attraverso il raggiungimento del massimo risparmio energetico possibile e secondo modalità per le quali il recupero del costo di erogazione per questi servizi sia, in tutto o in parte, ammortizzato dal risparmio energetico così ottenuto;
- CAMVO S.P.A. garantirà minori consumi energetici con conseguente risparmio economico per l'Amministrazione comunale, e comunque permetterà di ottenere un maggior risparmio rispetto all'attuale gestione, come evidenziato nell'allegata relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico del CAMVO, acquisita agli atti in data 13.01.2020 prot. n. 217;
- i risparmi energetici ed economici ottenuti ricadranno sul Comune, il quale, attraverso impianti ottimizzati e su misura, sarà in grado di controllare meglio i propri consumi e ridurre in modo drastico il corrispettivo per l'acquisto dell'energia elettrica;
- i notevoli vantaggi ricavati da questa serie di azioni congiunte si traducono non solo in benefici economici, ma anche e soprattutto in benefici ambientali, ottenuti grazie alla sensibile riduzione delle emissioni inquinanti;

Richiamato il disposto dell'art. 192 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal quale si rileva quanto segue:

- proprio per le caratteristiche del c.d. "in house providing" la tipologia di servizio offerto da CAMVO (grazie alla possibilità di "controllo analogo" del Comune di Salizzole su CAMVO e sul servizio) non è disponibile sul mercato in regime di concorrenza, tenuto conto di una serie di clausole contrattuali che possono essere applicate solo in un rapporto fra amministrazione controllante e propria controllata "congiunta", che è di natura diversa rispetto al rapporto di pura fornitura del servizio; pertanto, per la motivazione sopra rappresentata l'art. 192 del vigente codice appalti non si renderebbe applicabile alla fattispecie;
- peraltro, in attuazione del principio di buona amministrazione, risulta comunque opportuno, provvedere ad una valutazione della congruità dell'offerta di CAMVO in relazione ai profili previsti dall'art. 192 del codice appalti;
- al proposito, l'offerta di CAMVO contiene tutti i necessari elementi per valutare la convenienza complessiva per l'Amministrazione, sia in confronto alla situazione attuale, rispetto alla quale è garantito un significativo miglioramento, sia in confronto alle alternative percorribili dall'Amministrazione, dal punto di vista economico; elementi di carattere non economico, fra i quali assume particolare rilievo l'elemento ambientale; oltre a ciò, la significativa flessibilità contrattuale

garantita da CAMVO (proprio per il fatto del rapporto societario intercorrente con il Comune) rappresenta un indubbio elemento di vantaggio aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale;

- pare infine importante sottolineare che, fatte salve le prestazioni direttamente eseguite da personale CAMVO, tutte le restanti necessarie acquisizioni di beni e di servizi sono effettuate da CAMVO nel pieno rispetto delle procedure previste dal vigente codice appalti;
- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando CAMVO una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 comma 20 del D.L n. 179/2020, in connessione con l'art. 192 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, è stata prodotta apposita relazione sulla congruità economica dell'offerta ricevuta da CAMVO SPA, redatta dagli uffici preposti, iscritta al prot. n. 1762 in data 9/3/2020, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, che viene allegata al presente provvedimento sotto la lettera A);

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra indicate;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, palesi ed unanimi,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende interamente riportata e trascritta;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21 della Legge 221/2012, in coordinato con l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, corredata dal piano finanziario, relativa all'affidamento in house del servizio di riqualificazione energetica e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali per gli immobili di proprietà comunale, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare a CAMVO S.P.A. (Società a capitale totalmente pubblico) il servizio in house per la riqualificazione energetica e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, per la durata di anni cinque, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;
4. Di demandare agli uffici competenti tutti i conseguenti atti inerenti e consequenziali al presente provvedimento, inclusa la sottoscrizione del contratto.

Quindi, il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza di attivare quanto prima il servizio, con separata votazione palese, favorevole ed unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI ALLA SOCIETA' CAMVO S.P.A. APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20, D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CAMPI ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.